

## SOSPENSIONI ART. 54 e 56 DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Decreto Legge n. 18 del 17/3/20 e seguenti

### VADEMECUM

Le presenti istruzioni hanno l’obiettivo di informare sulle modalità di adesione alle sospensioni previste dal Decreto “Cura Italia” senza la necessità di accedere in filiale.

Il vademecum è mantenuto costantemente aggiornato in quanto la materia è soggetta a frequenti decreti e circolari di precisazione. Si è partiti dall’**ordinanza 642 del 29.2.2020** (clicca [QUI](#) per l’informativa) integrata poi dal **D.Legge 9 del 02.03.2020** (clicca [QUI](#) per l’informativa) per arrivare al Decreto Cura Italia con successive pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale.

Vai alla sezione che ti riguarda:

- **PMI E MICRO IMPRESE (art.56)**  
(clicca [QUI](#) per maggiori dettagli)
- **PRIVATI (art.54)**  
(clicca [QUI](#) per maggiori dettagli)
- **PARTITE IVA (art.54)**  
(clicca [QUI](#) per maggiori dettagli)

## PARTITE IVA (art.54)

Le sospensioni vengono attuate su specifica richiesta del Cliente

Condizioni di accesso:

- mutuo in corso da almeno un anno
- l'importo non può essere superiore a 250.000 euro
- non deve fruire di agevolazioni pubbliche (es. garanzia CONSAP)
- non deve avere ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi
- non deve essere stipulata una assicurazione che copra il rischio che si verifichino gli eventi per cui è possibile chiedere la sospensione, purché tale assicurazione garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto di sospensione
- si deve trattare di acquisto prima Casa e questa non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus

### Cosa si può ottenere:

- la sospensione della rata del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi

### Come fare:

Se si rientra nelle condizioni di accesso previste dall'art. 54:

Compilare e sottoscrivere con firma leggibile da parte di tutti i mutuatari modello di autocertificazione,

**Il modello è stato predisposto dal Ministero;**

è un PDF compilabile che si può scaricare dal seguente link (clicca [QUI](#) per scaricarlo).

**Inviare la scansione tramite email alla propria filiale** (clicca [QUI](#) per i recapiti delle filiali).

Per agevolare i contatti indicare nella email il nome della persona di riferimento per la pratica e il numero di telefono.

**Per ogni altra informazione fare riferimento alla propria filiale.**